

Codice A1906A

D.D. 29 novembre 2021, n. 466

L.r. 23/2016 Istanza avanzata da ITINERA S.p.A. per il subingresso nella titolarità dell'autorizzazione alla coltivazione della cava di sabbia e ghiaia in località Castello Regina nei Comuni di Marene (CN) e Cavallermaggiore (CN) esercita dalla Società S.A.M. COSTRUZIONI S.r.l. per la realizzazione del Lotto II.6 dell'Autostrada Asti-Cuneo così come previsto dal Piano Cave approvato con D.G.R. 2 ottobre 2020,n. 22...



ATTO DD 466/A1906A/2021

DEL 29/11/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A19000 - COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE

A1906A - Polizia mineraria, cave e miniere

OGGETTO: L.r. 23/2016 Istanza avanzata da ITINERA S.p.A. per il subingresso nella titolarità dell'autorizzazione alla coltivazione della cava di sabbia e ghiaia in località Castello Regina nei Comuni di Marene (CN) e Cavallermaggiore (CN) esercita dalla Società S.A.M. COSTRUZIONI S.r.l. per la realizzazione del Lotto II.6 dell'Autostrada Asti-Cuneo così come previsto dal Piano Cave approvato con D.G.R. 2 ottobre 2020, n. 22-2048.

Preso atto che:

in data 8 novembre 2021, con nota prot. n.12494, la Società ITINERA S.p.A. e trasmessa da AUTOSTRADA ASTI CUNEO S.p.A., ha presentato alla Direzione Regionale Competitività del Sistema Regionale istanza di sub-ingresso parziale nell'autorizzazione di coltivazione della cava in oggetto, secondo l'iter procedurale di cui agli artt. 10 e 20 della l.r. 23/2016, fino al 18 giugno 2023;

la Direzione Competitività del Sistema Regionale, tramite il Settore Polizia Mineraria, Cave e Miniere, è l'autorità competente e con nota prot. n. 12809 del 15/11/2021 ha comunicato l'avvio del procedimento, il nominativo del RUP designato, l'ufficio competente e il termine per la conclusione del procedimento stesso;

la cava di sabbia e ghiaia in località Castello Regina nei Comuni di Marene (CN) e Cavallermaggiore (CN), risulta attualmente autorizzata alla Società S.A.M. COSTRUZIONI S.r.l. dal Comune di Cavallermaggiore (CN), con provvedimento del SUAP n. 8/2018 del 18/6/2018, e dal Comune di Marene (CN), con Provvedimento del SUAP n.6/2018 del 18/6/2018, e scadenza al 18 giugno 2023;

il sito è inserito come sito di riserva, nella revisione del Piano di reperimento dei materiali litoidi

occorrenti per la realizzazione del Lotto II.6 del collegamento autostradale Asti-Cuneo approvato con Deliberazione della Giunta Regionale 2 ottobre 2020, n. 22-2048;

la Società AUTOSTRADA ASTI-CUNEO S.p.A. ha evidenziato la necessità del subingresso nella coltivazione della cava di sabbia e ghiaia in località Castello Regina nei Comuni di Marene (CN) e Cavallermaggiore (CN), anche se considerata di riserva nel Piano cave approvato, in considerazione del protrarsi delle procedure di acquisizione della disponibilità delle aree relative agli altri interventi previsti in progetto ed alla temporanea mancanza di materiali di ritombamento provenienti dalla realizzazione dei lavori autostradali;

il materiale estratto sarà totalmente utilizzato per la realizzazione del Lotto II.6 dell'Autostrada Asti-Cuneo così come previsto dal Piano Cave approvato con D.G.R. 2 ottobre 2020, n. 22-2048.

Considerato che:

la DGR Regione Piemonte n. 22-2048 del 2 ottobre 2020, di revisione del Piano di reperimento dei materiali litoidi occorrenti per la realizzazione del Lotto II.6 del collegamento autostradale Asti-Cuneo, dettava al proponente alcune prescrizioni generali per tutti i siti di prelievo:

- A. per tutti i siti limitrofi a zone irrigate deve essere sempre garantita la continuità del servizio idrico;
- B. sia garantito quanto disposto dal d.lgs 42/2004 in caso di rinvenimenti fortuiti di strutture o giaciture archeologiche, anche dubbie, durante eventuali lavori di scavo e manomissioni terra previsti nel progetto, con particolare riguardo alla immediata segnalazione al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio, e alla sospensione dei lavori nel tratto interessato (art. 90), fino all'arrivo di un preposto funzionario archeologo;
- C. è vietato il riutilizzo del materiale, depositato nei siti previsti dal Piano, dopo l'esecuzione delle opere di recupero morfologico ed ambientale prescritte nei vari atti autorizzativi;
- D. nelle zone interessate dai movimenti di materiali, sia da cava sia verso i siti di deposito finale individuati, devono essere adottate tutte le misure atte a contenere la diffusione di polveri, rumori ed inquinamento atmosferico, attrezzandole con dispositivi lavaruate dei mezzi operativi, bagnatura delle piste sterrate, e verificando la chiusura dei cassoni dei mezzi di trasporto con appositi teloni a pieno e vuoto carico;

in data 17 novembre 2021 è stato espletato il sopralluogo congiunto al sito in località Castello Regina nei Comuni di Marene (CN) e Cavallermaggiore (CN), verificando la congruità del progetto presentato con lo stato dei luoghi che si può schematicamente suddividere in 4 settori così ripartiti :

- settore 1: posto a sud dove sono in corso le operazioni di estrazione del materiale sabbioso-ghiaioso. Occupa gran parte del lotto A e una piccola porzione del lotto B. Tale settore si estende su una superficie di quasi 12.000 mq;
- settore 2: rappresenta la parte già scoticata ma nella quale non sono ancora stati effettuati prelievi di materiale sabbioso-ghiaioso. Si estende su una superficie di circa 2.800 mq;
- settore 3: è rappresentato dalla porzione di cava lungo il confine est, a monte della scarpata principale di scavo, nella quale sono stati temporaneamente accantonati in cumuli separati il terreno vegetale ed il cappellaccio argilloso che ricoprono il giacimento. Occupa un'area di circa 5.000 mq;
- settore 4: è la porzione di cava che si presenta ancora nel suo assetto originario; si è verificato che non tutta l'area di cava risulta recintata, pertanto si è prescritto alla Società di provvedere ed inviare idonea documentazione attestante il completamento della recinzione e di idonei cartelli ammonitori prima dell'inizio lavori. Si è inoltre richiesto alla Società, ai fini del rilascio del provvedimento di subingresso;
- di inviare una planimetria con indicazione delle viabilità cava-cantiere;

- che prima dell'inizio lavori la strada privata di accesso all'area di cava venga resa idonea al transito dei mezzi pesanti, dandone comunicazione al settore scrivente;
inoltre, sempre in fase di sopralluogo la Società ha richiesto che la fideiussione, che verrà calcolata e stipulata in capo alla regione sia suddivisa nei due lotti di coltivazione come già per quelle esistenti sui due diversi comuni;

in data 25 novembre 2021 con nota prot.13265 la Società AUTOSTRADE ASTI-CUNEO S.p.A. ha trasmesso la documentazione di cui sopra;

l'istruttoria è stata condotta ai sensi dell'art 10 della l.r. 23/2016, il quale stabilisce i criteri per il rilascio dell'autorizzazione alla coltivazione di cava;

l'istruttoria, anche in ordine ai predetti criteri di cui all'art. 10 della l.r. 23/2016, la cui documentazione è conservata agli atti del Settore Polizia Mineraria, cave e miniere, ha avuto esito positivo.

Considerato inoltre che:

da quanto sopra esposto l'approvazione dell'istanza ex l.r. 23/2016 avanzata da ITINERA S.p.A. per il subingresso nella titolarità dell'autorizzazione alla coltivazione della cava di sabbia e ghiaia in località Castello Regina nei Comuni di Marene (CN) e Cavallermaggiore (CN) esercita dalla Società S.A.M. COSTRUZIONI S.r.l. per la realizzazione del Lotto II.6 dell'Autostrada Asti-Cuneo così come previsto dal Piano Cave approvato con D.G.R. 2 ottobre 2020, n. 22-2048, avviene a seguito della:

- accertata congruità dei lavori di scavo eseguiti dall'attuale conduttore con il progetto approvato;
- verifica che il progetto dei lavori ancora da eseguire è compatibile con lo stato dei luoghi e con quanto realizzato dalla società esercente attuale;
- presentazione da parte del proponente di idonei atti di disponibilità dei terreni oggetto dell'istanza ai sensi della l.r. 23/2016, con sottoscrizione di un comodato, tra le società S.A.M. COSTRUZIONI S.r.l., e ITINERA S.p.A., e di atto di assenso al subingresso da parte di ITINERA S.p.A. all'esecuzione dei lavori di coltivazione e recupero della cava di sabbia e ghiaia in località Castello Regina nei Comuni di Marene (CN) e Cavallermaggiore (CN), sottoscritto da tutti i proprietari dei terreni;

il progetto stesso:

- ottempera alle deliberazioni della D.G.R. 2 ottobre 2020, n. 22-2048;
- permette di mantenere il livello occupazionale anche nell'indotto;
- assicura la gestione dell'area sotto il profilo della vigilanza e della sicurezza;
- consiste in un puro subingresso senza modifiche progettuali rispetto alle vigenti autorizzazioni;
- garantisce la restituzione del sito in linea con l'attuale destinazione urbanistica.

i lavori di coltivazione, rimodellamento geomorfologico e recupero ambientale della cava di sabbia e ghiaia in località Castello Regina nei Comuni di Marene (CN) e Cavallermaggiore (CN) sono realizzati sui mappali:

- Comune di Marene: foglio n. 6, mappali n. 17, 18, 87, 19, 20, 27, 31, 30, 29, 28, 99;

- Comune di Cavallermaggiore: foglio n. 59, mappali n. 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 132, 133, 134, 135, 136, 1089;

E' necessario presentare una fideiussione ai sensi dell'art 33 della l.r. 23/2016 e secondo i criteri della D.G.R. n. 17 – 8699 Piemonte del 5 aprile 2019, pari a 1.097.000,00 (unmilionenovantasettemila), in capo alla Regione Piemonte, calcolata per la durata dei lavori fino

al 18 giugno 2023 più tre anni a garanzia del controllo del recupero ambientale;

Ritenuto:

di accogliere l'istanza ex l.r. 23/2016 avanzata da ITINERA S.p.A. per il subingresso nella titolarità dell'autorizzazione alla coltivazione della cava di sabbia e ghiaia in località Castello Regina nei Comuni di Marene (CN) e Cavallermaggiore (CN) esercita dalla Società S.A.M. COSTRUZIONI S.r.l. per la realizzazione del Lotto II.6 dell'Autostrada Asti-Cuneo così come previsto dal Piano Cave approvato con D.G.R. 2 ottobre 2020, n. 22-2048 fino al 18 giugno 2023, con le seguenti specifiche condizioni:

- è concesso alla Società Società ITINERA S.p.A., con sede legale in Tortona (AL), l'autorizzazione al sub-ingresso nella titolarità dell'autorizzazione alla coltivazione della cava di sabbia e ghiaia in località Castello Regina nei Comuni di Marene (CN) e Cavallermaggiore (CN) esercita dalla Società S.A.M. COSTRUZIONI S.r.l. per la realizzazione del Lotto II.6 dell'Autostrada Asti-Cuneo così come previsto dal Piano Cave approvato con D.G.R. 2 ottobre 2020, n. 22-2048 con scadenza al 23 giugno 2023;
- restano valide tutte le prescrizioni dettate nei precedenti atti autorizzativi dei comuni di Marene e di Cavallermaggiore, non in contrasto con la presente autorizzazione;
- la viabilità in uscita e in entrata dall'area di cava deve essere quella indicata nella "planimetria con indicazione della viabilità definitiva cava – cantiere" trasmessa con nota Prot. U/21/2317 del 25.11.2021 e ricevuta in ugual data ns. prot. 13265;
- prima dell'inizio lavori la strada privata di accesso all'area di cava deve essere resa idonea al transito dei mezzi pesanti, dandone comunicazione al settore scrivente;
- per il trasporto tutti i camion sia a pieno sia a vuoto carico devono utilizzare dispositivi chiusi;
- l'area di cava deve essere recintata, ed impedito in ogni caso l'accesso all'area durante i lavori di coltivazione, rimodellazione morfologica e recupero ambientale, secondo i disposti del D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128;
- durante la fase di rimodellamento morfologico e recupero ambientale dell'area devono essere adottate tutte le misure per l'abbattimento delle polveri ed in particolare il piazzale e le strade di servizio interne all'area di cava devono essere costantemente umidificati in modo da abbattere la polverosità in cava e nell'ambiente esterno;
- tutte le potenziali sorgenti di polveri devono essere dotate di presidi per il contenimento delle emissioni diffuse (sistemi di abbattimento e/o nebulizzazione fissi e/o mobili), correttamente utilizzati e sottoposti a regolare manutenzione. Tutti i malfunzionamenti e gli interventi manutentivi devono essere annotati, con la relativa data, su apposito registro che dovrà essere tenuto in stabilimento a disposizione degli Enti. Qualora i presidi non riescano a garantire un idoneo abbattimento, si dovrà prevedere la realizzazione di incapsulamento delle sorgenti;
- devono essere rispettate le prescrizioni generali di cui alla DGR Regione Piemonte n. 22-2048 del 2 ottobre 2020, di revisione del Piano di reperimento dei materiali litoidi occorrenti per la realizzazione del Lotto II.6 del collegamento autostradale Asti-Cuneo;
- la nuova fideiussione, ai sensi dell'art 33 della l.r. 23/2016 e secondo i criteri della D.G.R. n. 17 – 8699 Piemonte del 5 aprile 2019, complessiva e sostitutiva della precedente, da presentare alla Direzione Competitività del Sistema Regionale Settore Polizia Mineraria, Cave e Miniere, è pari a 1.097.000,00 (unmilionenovantasettemila). La nuova polizza fideiussoria, deve essere presentata entro 30 giorni dalla notifica dell'atto e l'autorizzazione sarà efficace a far data dalla notifica dell'accettazione della suddetta polizza;
- il proponente è tenuto ad osservare le prescrizioni del presente atto autorizzativo;
- l'inosservanza ad ogni singola prescrizione contenuta nella presente determinazione comporterà l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 37 commi 2 e 3 della l.r. 23/16;
- sono fatte salve le disposizioni di cui al D.P.R. n.128/1959 sulle norme di Polizia Mineraria e quelle previste dal Codice Civile o da regolamenti locali.

Tutto ciò premesso,

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- la legge n. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il d.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" (artt. 4 "Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità", 14 "Indirizzo politico-amministrativo" e 17 "Funzioni dei dirigenti");
- la legge statutaria n. 1 del 4 marzo 2005 "Statuto della Regione Piemonte", Titolo VI (Organizzazione e personale), Capo I (Personale regionale), artt. 95 (Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità) e 96 (Ruolo organico del personale regionale);
- il d.lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale";
- l'articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la circolare del Gabinetto della Presidenza regionale prot. n. 6837/SB 01.00 del 5 luglio 2013 contenente prime indicazioni interpretative e operative per l'applicazione del sopra citato decreto legislativo;
- la l.r. del 14 ottobre 2014, n. 14 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- il d.lgs. 30 maggio 2008 n. 117 che, in attuazione della direttiva 2006/21/CE, norma la gestione dei rifiuti che derivano dall'attività estrattiva, e che modifica la direttiva 2004/35/CE;
- la l.r. del 17 novembre 2016 n. 23 "Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave";
- l'articolo 103 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120 "Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164;
- la D.G.R. 14 giugno 2021, n. 1-3361 "Parziale modifica della disciplina del sistema dei controlli interni approvata con D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046";
- la DGR 5 aprile 2019 n. 17-8699 "art. 33 l.r. 23/2016 - Aggiornamento 2019 delle linee guida per gli interventi di recupero ambientale";

- il D.M. 1 marzo 2019 n. 46 "Regolamento relativo agli interventi di bonifica, di ripristino ambientale e di messa in sicurezza, d'emergenza, operative permanente, delle aree destinate alla produzione agricola, ai sensi dell'articolo 241 del D.Lgs 152/2006";
- gli Atti d'Ufficio e il progetto allegato all'istanza.
- il Piano Triennale di prevenzione della corruzione (PTPC 2021-2023) approvato con DGR 1-3082 del 16 aprile 2021;

determina

per quanto espresso in premessa e che qui sostanzialmente e integralmente si richiama:

1. di concedere l'autorizzazione, alla Società ITINERA S.p.A., con sede legale in Tortona (AL), l'autorizzazione al sub-ingresso nella titolarità dell'autorizzazione alla coltivazione della cava di sabbia e ghiaia in località Castello Regina nei Comuni di Marene (CN) e Cavallermaggiore (CN) esercita dalla Società S.A.M. COSTRUZIONI S.r.l. per la realizzazione del Lotto II.6 dell'Autostrada Asti-Cuneo così come previsto dal Piano Cave approvato con D.G.R. 2 ottobre 2020, n. 22-2048 con scadenza al 23 giugno 2023;
2. i lavori di coltivazione, rimodellamento geomorfologico e recupero ambientale della cava di sabbia e ghiaia in località Castello Regina nei Comuni di Marene (CN) e Cavallermaggiore (CN) sono realizzati sui mappali:
 - Comune di Marene: foglio n. 6, mappali n. 17, 18, 87, 19, 20, 27, 31, 30, 29, 28, 99;
 - Comune di Cavallermaggiore: foglio n. 59, mappali n. 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 132, 133, 134, 135, 136, 1089;
3. restano valide tutte le prescrizioni dettate nei precedenti atti autorizzativi dei comuni di Marene e di Cavallermaggiore, non in contrasto con la presente autorizzazione;
4. la viabilità in uscita e in entrata dall'area di cava deve essere quella indicata nella "planimetria con indicazione della viabilità definitiva cava – cantiere" trasmessa con nota Prot. U/21/2317 del 25.11.2021 e ricevuta in ugual data ns. prot. 13265;
5. prima dell'inizio lavori la strada privata di accesso all'area di cava deve essere resa idonea al transito dei mezzi pesanti, dandone comunicazione al settore scrivente;
6. per il trasporto tutti i camion sia a pieno sia a vuoto carico devono utilizzare dispositivi chiusi;
7. l'area di cava deve essere recintata, ed impedito in ogni caso l'accesso all'area durante i lavori di coltivazione, rimodellazione morfologica e recupero ambientale, secondo i disposti del D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128;
8. durante la fase di rimodellamento morfologico e recupero ambientale dell'area devono essere adottate tutte le misure per l'abbattimento delle polveri ed in particolare il piazzale e le strade di servizio interne all'area di cava devono essere costantemente umidificati in modo da abbattere la polverosità in cava e nell'ambiente esterno;
9. tutte le potenziali sorgenti di polveri devono essere dotate di presidi per il contenimento delle emissioni diffuse (sistemi di abbattimento e/o nebulizzazione fissi e/o mobili), correttamente utilizzati e sottoposti a regolare manutenzione. Tutti i malfunzionamenti e gli interventi manutentivi devono essere annotati, con la relativa data, su apposito registro che dovrà essere tenuto in stabilimento a disposizione degli Enti. Qualora i presidi non riescano a garantire un idoneo abbattimento, si dovrà prevedere la realizzazione di incapsulamento delle sorgenti;
10. devono essere rispettate le prescrizioni generali di cui alla DGR Regione Piemonte n. 22-2048 del 2 ottobre 2020, di revisione del Piano di reperimento dei materiali litoidi occorrenti per la realizzazione del Lotto II.6 del collegamento autostradale Asti-Cuneo;
11. la nuova fideiussione, ai sensi dell'art 33 della l.r. 23/2016 e secondo i criteri della D.G.R. n.

17 – 8699 Piemonte del 5 aprile 2019, complessiva e sostitutiva della precedente, da presentare alla Direzione Competitività del Sistema Regionale Settore Polizia Mineraria, Cave e Minerale, è pari a 1.097.000,00 (unmilionenovantasettemila) La liberazione di detta garanzia dovrà avvenire secondo le condizioni precisate al punto successivo. La nuova fideiussione dovrà essere in capo alla Regione Piemonte. E' comunque salvaguardata la facoltà del soggetto che sarà autorizzato all'esercizio dell'intervento di coltivazione, recupero morfologico ed ambientale, di richiedere, nel corso della vigenza delle autorizzazioni, la liberazione di quota parte dell'importo della fideiussione presentata, in relazione alla progressiva attuazione delle opere di recupero e riqualificazione ambientale. La polizza fideiussoria, deve essere presentata entro 30 giorni dalla notifica dell'atto e l'autorizzazione sarà efficace a far data dalla notifica dell'accettazione della suddetta polizza;

12. essendo una coltivazione prevista per lotti la fideiussione può essere presentata in funzione della porzione interessata dai lavori, pertanto gli importi relativi ai singoli lotti risultano:

Lotto 1: Comune di Marene € 330.000 (trecentotrentanila)

Lotto 2: Comune di Cavallermaggiore € 767.000 (settecentosessantasettemila)

Le fideiussioni dovranno essere presentate all'Amministrazione che autorizza l'intervento, inizialmente per il primo lotto e successivamente almeno 30 (trenta) giorni prima dell'inizio dei lavori sul lotto successivo. La mancata presentazione della fideiussione relativa al lotto interessato, da parte della società esercente la cava, comporta la decadenza dell'autorizzazione secondo la procedura prevista dall'art. 23, nonché la sanzione amministrativa di cui all'art. 37 comma 2 della l.r. 23/2016;

13. la fideiussione dovrà contenere le seguenti specifiche:

1. estinzione solo a seguito di assenso scritto di liberazione da parte del beneficiario . La durata della fideiussione dovrà in ogni caso essere posticipata fino al controllo dell'attuazione delle opere di recupero ambientale; il controllo non potrà avvenire prima di 12 mesi per le opere agricole e 36 mesi per tutte le altre opere dalla data di scadenza dell'autorizzazione o dalla realizzazione delle ultime opere di recupero ambientale qualora successive;

2. esclusione dell'applicazione dell'art. 1957 del Codice Civile;

3. obbligo di pagamento delle somme eventualmente dovute, in base alla fideiussione, entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della richiesta scritta del beneficiario, restando inteso che, ai sensi dell'art. 1994 del Codice Civile, il fideiussore deve rinunciare al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;

4. obbligo di pagamento delle somme eventualmente dovute, a seguito di semplice avviso alla Società esercente, senza necessità di preventivo consenso da parte di quest'ultima, che nulla potrà eccepire al fideiussore in merito al pagamento stesso.

Sono fatte salve le disposizioni di cui al D.P.R. 128/1959 sulle norme di Polizia Mineraria e quelle previste dal Codice Civile o da regolamenti locali;

è fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità a seguito delle risultanze del monitoraggio ambientale;

l'inosservanza ad ogni singola prescrizione contenuta nella presente determinazione e nell'allegato "A", facente parte integrante della determinazione, comporterà l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 37 commi 2 e 3 della l.r. 23/16;

la presente determinazione sarà inviata oltre che alla ditta istante ai Comuni di Marene e Cavallermaggiore, alla Provincia di Cuneo, per quanto di competenza;

avverso il presente atto è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ovvero ricorso giurisdizionale innanzi al TAR rispettivamente entro 120 o 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza del provvedimento amministrativo ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dall'art. 5 della l.r. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1906A - Polizia mineraria, cave e miniere)
Firmato digitalmente da Edoardo Guerrini